



COMUNE DI CARRE'

COPIA

N°21 Reg. delib.	Ufficio competente SERVIZIO FINANZIARIO
---------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022
---------	--

Oggi **trenta** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **20:30**, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
MACULAN VALENTINA	Presente	CORNA SIRO	Presente
BRUNELLO IGOR	Presente	PAOLETTO ROBERTO	Presente
MARINI ROBERTO	Presente	MARCHESIN EMILIO	Presente
RIZZATO GIOVANNA	Assente	FILOMELLA FEDERICO	Presente
MARINI ROBERTO (Berto)	Presente	LORENZI MATTEO ANTONIO	Assente
LIEVORE CRISTIAN	Presente	HEINRICH DORA NIKOLETTA	Presente
Tacchin Silvia	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il VICE SEGRETARIO COMUNALE MARCHIORI DOTT.SSA PAOLA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MACULAN VALENTINA nella sua qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'assessore **Marini Roberto** illustra i punti più importanti della deliberazione.

In particolare illustra le novità, rispetto all'anno precedente ed il progetto di internalizzazione delle entrate tariffarie da parte di AVA.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, che disciplinano la TARI;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTI:

- la delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), con cui è stato introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA, che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA, con cui sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

RICHIAMATI:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
 - l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022; tale termine è stato poi ulteriormente spostato al 31 maggio 2022 dal Decreto Milleproroghe n. 228/2021, convertito con modificazioni nella Legge del 25/02/2022 n. 15 (art. 3, commi 5 sexiesdecies e 5 septiesdecies);

CONSIDERATO altresì che con il predetto Decreto Milleproroghe n. 228/2021 il termine per l'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e del Regolamento della TARI e della tariffa corrispettiva è stato sganciato da quello previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (art. 3 comma quinquies); a partire dal 2022, infatti, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno, in deroga a quanto previsto dalla disciplina previgente (articolo 1, comma 683, legge n. 147/2013). In ogni caso, nel 2022, in virtù di quanto stabilito dal successivo comma 5-sexiesdecies, si considera il termine del 31 maggio;

VISTI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art.13 comma 15-ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2021) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2022;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013 al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti*

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- comma 660: *“Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”;*
- comma 682: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);”;*

CONSIDERATO il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), modificato con deliberazione consiliare odierna;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 21 del 29/06/2021 con la quale sono state approvate le tariffe Tari per l'anno 2021;
- n. 20 del 29/06/2021 con la quale è stato approvato il Piano Economico e Finanziario per l'anno 2021;

DATO ATTO che, anche per l'anno 2022, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, si ritiene di mantenere, seppur in misura ridotta rispetto all'anno d'imposta 2021, delle agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) a favore di talune utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 redatto dal soggetto gestore del servizio e dal Comune, ognuno per la parte di rispettiva competenza (allegato A), e validato dall'ente territorialmente competente Consiglio di Bacino Vicenza per la gestione dei rifiuti urbani (allegato B, con relativa relazione – allegato C);

PRESO ATTO altresì che, secondo le risultante del piano finanziario, il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ammonta ad Euro 329.191,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a

€ 217.850,00 e parte fissa pari a € 111.341,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 325.525,00 di cui parte variabile € 217.850,00 e parte fissa € 107.675,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, pari ad € 3.666,00;

RITENUTO, inoltre, di non addebitare per quest'anno agli utenti le attività esterne al ciclo integrato RU pari a € 8.124,00, operazione piuttosto complicata da gestire da un punto di vista amministrativo, in particolare per la bollettazione con importi da tenere separati rispetto alle tariffe della TARI vera e propria;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";

RICHIAMATE

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 21/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2022, attribuendo ai Responsabili delle Aree la competenza per la gestione dei singoli capitoli di bilancio;

ACQUISITO altresì, l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

Presenti: n. 11 Votanti: n. 11 Astenuiti: n. 0

Favorevoli: n. 11 Contrari: n. 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022, redatto dal soggetto gestore del servizio e dal Comune, ognuno per la parte di rispettiva competenza (allegato A), e validato dall'ente territorialmente competente Consiglio di Bacino Vicenza per la gestione dei rifiuti urbani (allegato B, con relativa relazione – allegato C), in base al quale il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ammonta ad Euro 329.191,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 217.850,00 e parte fissa pari a € 111.341,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 325.525,00 di cui parte variabile € 217.850,00 e parte fissa € 107.675,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, pari ad € 3.666,00;

3. di approvare, come riportato nell'allegato prospetto (allegato D) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, mantenendo le previgenti percentuali di ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al piano finanziario (45% per utenze domestiche e 55% per utenze non domestiche) e gli stessi coefficienti (Ka, Kb, Kc e Kd);
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
6. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
7. di dare atto che con la prima variazione utile di bilancio saranno sistemate le poste in entrata e in uscita conformemente al PEF approvato, alle nuove tariffe e alle modifiche regolamentari relative a particolari agevolazioni;
8. di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
9. di dichiarare, con la seguente separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di procedere celermente con i successivi adempimenti.

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Astenuti: n. 0

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 0

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL PRESIDENTE
MACULAN VALENTINA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARCHIORI DOTT.SSA PAOLA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 26-05-22

Il Responsabile del servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 26-05-22

Il Responsabile del servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 30-05-2022

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 271.

COMUNE DI CARRE' li 13-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alfidi Dott. Luigi

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 30-05-2022**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E
APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 30-05-2022 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
xxxxxxx, li 13-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA MARCHIORI DOTT.SSA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI CARRE'

Relazione Tariffe 2022

1-Piano Tariffario – Premessa

La variazione dei costi da un anno di esercizio all'altro comporta una redistribuzione del carico impositivo tra le utenze domestiche e non domestiche e tra le diverse classi di utenza.

La distribuzione del carico impositivo è influenzato da diversi elementi quali:

- ✚ composizione dei costi totali di gestione;
- ✚ ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
- ✚ combinazione dei coefficienti adottati per le diverse tipologie di utenza;

dove le scelte effettuate per ciascuna utenza si riflettono sull'intera popolazione.

Ulteriore elemento di variazione è costituito dal vincolo di copertura dei costi di gestione; in particolare la tariffa binomia a regime deve coprire tutti i costi, rispettando la seguente equivalenza:

$$T_n = (CG+CC)n-1 (1+I_{pn}-X_n) + CK_n (1)$$

dove tali simboli rappresentano:

- **T_n** Totale delle entrate tariffarie di riferimento
- **CG_{n-1} CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC**
Costi servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
- **CC_{n-1} CARC+CGG+CCD**
Costi comuni imputabili alle attività di gestione dell'anno precedente
- **I_{pn}** Inflazione programmata per l'anno di riferimento
- **X_n** Recupero di produttività per l'anno di riferimento
- **CK_n** Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente dipende dall'interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più in generale, dal modello gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ciascuna tipologia di utenza.

2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2022		
Costi Montante Tariffario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 48.453,75	€ 59.221,25
Costi Variabili	€ 98.032,50	€ 119.817,50
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 146.486,25	€ 179.038,75
Totale	€ 325.525,00	
% Ripartizione costi fissi	45,00%	55,00%
% Ripartizione costi variabili	45,00%	55,00%

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2022

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche:

TIPO UTENZA	COMPONENTI	N°	SUPERFICIE TOTALE	Ka	Kb	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€)
RESIDENTI	1 Componente	393	43.016	0,80	0,83	0,164098 €	33,255083 €
RESIDENTI	2 Componenti	447	58.802	0,94	1,60	0,192815 €	64,106185 €
RESIDENTI	3 Componenti	296	40.452	1,05	2,00	0,215379 €	80,132731 €
RESIDENTI	4 Componenti	224	32.017	1,14	2,60	0,233840 €	104,172550 €
RESIDENTI	5 Componenti	55	9.536	1,23	3,20	0,252301 €	128,212370 €
RESIDENTI	6 Componenti	23	4.167	1,30	3,70	0,266660 €	148,245552 €
NON RESIDENTI	1 Componente	9	690	0,80	0,83	0,164098 €	33,255083 €
NON RESIDENTI	2 Componenti	55	6.295	0,94	1,60	0,192815 €	64,106185 €
NON RESIDENTI	3 Componenti	0	0	1,05	2,00	0,215379 €	80,132731 €
NON RESIDENTI	4 Componenti	1	222	1,14	2,60	0,233840 €	104,172550 €
NON RESIDENTI	5 Componenti	1	79	1,23	3,20	0,252301 €	128,212370 €
NON RESIDENTI	6 Componenti	0	0	1,30	3,70	0,266660 €	148,245552 €
SECONDE CASE	1 Componente	1	29	0,80	0,83	0,164098 €	33,255083 €
SECONDE CASE	2 Componenti	47	5.542	0,94	1,60	0,192815 €	64,106185 €
SECONDE CASE	3 Componenti	1	100	1,05	2,00	0,215379 €	80,132731 €
SECONDE CASE	4 Componenti	0	0	1,14	2,60	0,233840 €	104,172550 €
SECONDE CASE	5 Componenti	0	0	1,23	3,20	0,252301 €	128,212370 €
SECONDE CASE	6 Componenti	0	0	1,30	3,70	0,266660 €	148,245552 €
GARAGE	1 Componente	328	9.176	0,80	0	0,164098 €	- €
GARAGE	2 Componenti	501	15.938	0,94	0	0,192815 €	- €
GARAGE	3 Componenti	277	9.624	1,05	0	0,215379 €	- €
GARAGE	4 Componenti	200	7.220	1,14	0	0,233840 €	- €
GARAGE	5 Componenti	40	1.276	1,23	0	0,252301 €	- €
GARAGE	6 Componenti	12	419	1,30	0	0,266660 €	- €

4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2022

In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Superficie tot.	Kc	Kd	Quota Fissa	Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	7	1.245	0,54	4,43	0,310846 €	0,644378 €
2	Cinematografi e teatri	0	0	0,36	2,95	0,207230 €	0,429585 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	42	24.849	0,56	4,59	0,322358 €	0,668243 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5	522	0,82	6,72	0,472025 €	0,978499 €
5	Stabilimenti balneari	0	0	0,51	4,18	0,293576 €	0,608579 €
6	Esposizioni, autosaloni	5	442	0,43	3,53	0,247525 €	0,513115 €
7	Alberghi con ristorante	1	1.162	1,42	11,64	0,817409 €	1,694474 €
8	Alberghi senza ristorante	1	177	1,01	8,28	0,581396 €	1,205225 €
9	Case di cura e riposo	0	0	1,12	9,21	0,646542 €	1,340270 €
10	Ospedale	0	0	1,18	9,68	0,679255 €	1,408084 €
11	Uffici ed agenzie	19	1.715	1,30	10,66	0,748332 €	1,551279 €
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	13	1.081	0,58	4,76	0,333871 €	0,692109 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8	2.829	1,20	9,84	0,690768 €	1,431950 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	171	1,45	11,89	0,834678 €	1,730273 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0	0	0,71	5,86	0,411372 €	0,852767 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0	1,43	11,74	0,824148 €	1,708445 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	10	748	1,29	10,58	0,742575 €	1,539346 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7	693	0,92	7,54	0,529589 €	1,097828 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6	954	1,25	10,25	0,719550 €	1,491615 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	75	80.506	0,65	5,33	0,374166 €	0,775640 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	101	19.293	0,82	6,72	0,472025 €	0,978499 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5	1.093	6,58	53,96	3,787991 €	7,852442 €
23	Mense, birrerie, Hamburgerie	0	0	6,24	51,16	3,591431 €	7,444976 €
24	Bar, caffè, pasticceria	8	677	4,54	37,23	2,613405 €	5,417544 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5	1.557	2,39	19,60	1,375779 €	2,851967 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	2,08	17,06	1,197331 €	2,482047 €
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	1	110	8,20	67,24	4,720247 €	9,784992 €
28	Ipermercati di generi misti	0	0	2,15	17,63	1,237626 €	2,565577 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0	5,21	42,74	3,000348 €	6,219669 €
30	Discoteche, night club	0	0	1,48	12,12	0,850824 €	1,763743 €